CONDIZIONI GENERALI

Art.1) NORME GENERALI

1.1) Ogni ordine o commessa d'ordine rimessa a Powerplast Italia S.r.l. (di seguito anche solo **Powerplast**) da parte del Cliente comporta l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali e la rinuncia, da parte del Cliente, alle proprie condizioni generali.

1.2) Eventuali modifiche o deroghe alle presenti condizioni generali possono essere fatte valere solo se siano state specificatamente pattuite per iscritto tra le Parti ed esplicitamente accettate da Powerplast e si intendono valide solo in relazione allo specifico ordine.

1.3) Il Cliente dichiara espressamente di aver visionato le presenti condizioni generali prima di aver effettuato l'ordine, consultabili presso il sito internet di Powerplast alla pagina web: www.powerplastitalia.com. (Consultabile nel piè di pagina della nostra home-page)

Art.2) OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1) Le presenti condizioni generali regolano i rapporti contrattuali che intercorrono tra Powerplast e i Clienti in relazione ad ogni vendita e/o prestazione (**la Prestazione**) effettuata da Powerplast e qualsiasi Cliente.

2.2) Il contratto si considera concluso presso la sede di Powerplast in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18.

2.3) Ogni richiesta di Prestazione inviata dal Cliente (**Ordine**) non è revocabile né modificabile fino al termine di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione.

2.4) Il Contratto si intenderà stipulato nel momento in cui Powerplast emetterà ed invierà al Cliente la Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta. Eventuali comunicazioni intermedie o accettazioni non pervenute tramite formale Conferma d'Ordine sottoscritta da Powerplast non avranno valore contrattuale.

2.5) La Conferma d'Ordine inviata da Powerplast definisce e riporta tutte le condizioni e i contenuti definitivi e vincolanti del Contratto, sostituendosi integralmente a qualsiasi accordo sia scritto che verbale precedente.

2.6) Qualora la Conferma d'Ordine contenga aggiunte, limitazioni o altri cambiamenti rispetto all'Ordine, l'assenso del Cliente a tali variazioni si intenderà tacitamente prestato, salvo eventuale dissenso scritto da far pervenire a Powerplast a mezzo e-mail all'indirizzo da cui è pervenuta la Conferma d'Ordine, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della stessa.

Art. 3) VENDITA SU CAMPIONE

3.1) A seguito della Conferma d'Ordine, ove sia prevista la fornitura di un campione (**il Campione**), Powerplast si impegna ad inviarlo al Cliente, il quale si impegna a sua volta a manifestare la Sua eventuale accettazione del campione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.

3.2) In caso di mancata comunicazione scritta di accettazione del Campione da parte del Cliente nel termine evidenziato da far pervenire a Powerplast a mezzo e-mail all'indirizzo del referente commerciale, l'accettazione del campione si intenderà effettuata tacitamente.

3.3) La vendita su campione si intenderà in ogni caso effettuata su "campione" *ex* art. 1522, primo comma, c.c..

Art.4) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1) Il prezzo, così come le condizioni di pagamento, sono quelli riportati nella Conferma d'Ordine.
4.2) Powerplast si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il prezzo, previa comunicazione scritta da inviare al Cliente, nell'eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento dei costi di produzione superiore al 10%.
4.3) I pagamenti saranno eseguiti secondo quanto evidenziato nella Conferma d'Ordine e saranno effettuati con valuta in euro.
4.4) Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento attribuisce a Powerplast il diritto di sospendere la propria prestazione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e/o di risolvere anche gli eventuali ulteriori contratti che siano in corso tra le Parti, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4.5) Il Cliente al fine di muovere qualsiasi tipo di contestazione in relazione alle prestazioni rese da Powerplast, dovrà essere in regola con i pagamenti (clausola *Solve et Repete*).
4.6) Il Cliente non potrà chiedere la compensazione di suoi eventuali crediti vantati nei confronti di Powerplast, con eventuali debiti ancora dovuti nei confronti della stessa.

Art.5) INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

5.1) In caso di ritardo nei pagamenti rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine, il Cliente sarà costituito automaticamente in mora e Powerplast avrà diritto di addebitare al Cliente gli interessi di mora al tasso previsto dal d.lgs. 231/2002 e successive modifiche.
5.2) In caso di mancato adempimento del contratto da parte del Cliente, ovvero in caso di mancato pagamento del prezzo pattuito o anche solo di una parte o di una frazione di esso (compreso il versamento dell'anticipo o della presentazione di idonee garanzie di pagamento ove previste), il Cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine concesso e Powerplast potrà chiedere immediatamente il pagamento dell'intero importo ancora dovuto dal Cliente, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Successivamente alla decadenza del termine verificatosi, eventuali pagamenti parziali, ovvero dilazioni ulteriori concesse da Powerplast, non costituiranno in nessun caso il ripristino del termine.
5.3) Powerplast, in caso di mancato adempimento del contratto da parte del Cliente, ovvero in caso di mancato pagamento del prezzo pattuito o anche solo di una parte o di una frazione di esso (compreso il versamento dell'anticipo o della presentazione di idonee garanzie di pagamento ove previste), avrà altresì facoltà di risolvere di diritto il contratto, anche se in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta al Cliente.
5.4) Powerplast potrà inoltre risolvere con efficacia immediata il presente Contratto, mediante semplice comunicazione scritta con cui la stessa comunichi di avvalersi della presente clausola, nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente rischio e pericolo il conseguimento della

controprestazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggezione a pignoramenti per importi rilevanti, stato di insolvenza, elevazione di protesti a suo carico, ecc.).
5.5) Powerplast, in caso di mancanza di informazioni e specifiche tecniche che siano essenziali ai fini della Prestazione da parte del Cliente e nel caso in cui lo stesso venga meno agli obblighi previsti nel patto di riservatezza (**NDA**), avrà altresì facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
5.6) In caso di risoluzione Powerplast avrà diritto di ottenere l'immediata restituzione della Prestazione resa e di trattenere, a titolo di penale, gli eventuali importi già ricevuti fino alla data di risoluzione, salvo comunque il risarcimento del danno ulteriore.

Art.6) VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ
6.1) Nel caso in cui il pagamento sia stato concordato, in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata al Cliente resterà di proprietà di Powerplast sino al momento dell'integrale pagamento del prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c..
6.2) Il caso di inadempimento da parte del Cliente, Powerplast potrà far valere la riserva di proprietà a mezzo di semplice comunicazione scritta, con cui intimi al Cliente la restituzione della Prestazione, in un termine di 10 (dieci) giorni.

Art.7) SPEDIZIONE E CONSEGNA PRODOTTI
7.1) La consegna indicata nella Conferma d'Ordine verrà effettuata presso lo stabilimento di Powerplast sito in Trezzano sul Naviglio, Via della Repubblica dal n. 37 al 47. Dal momento della consegna tutti i rischi relativi alla Prestazione si trasferiscono in carico al Cliente, prima delle operazioni di carico.
7.2) Qualora il Cliente non ritiri la Prestazione, Powerplast potrà tenerla in deposito per conto e a rischio del Cliente e, previa comunicazione di messa a disposizione, fatturarli come se fossero stati consegnati.
7.3) Se richiesto dal Cliente Powerplast provvederà ad incaricare un corriere per la consegna della Prestazione, con rischio, costo e spese a carico del Cliente.
7.4) Powerplast si riserva il diritto di effettuare consegne parziali con conseguente emissione di fatture da pagarsi nei termini concordati nella Conferma d'Ordine. La consegna di un quantitativo minore rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine, obbliga il Cliente ad accettare comunque la consegna e adempiere quanto sia stabilito nella Conferma d'Ordine stessa. Eventuali consegne di quantitativi inferiori al 5% rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine, devono intendersi comunque consegne integrali.
7.5) Eventuali termini di consegna indicati nella Conferma d'Ordine hanno carattere puramente indicativo e non sono da considerarsi perentori o essenziali e pertanto l'evasione dell'ordine oltre i termini di consegna previsti non darà diritto al Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto, né eventuali danni.
7.6) Ad ogni modo il termine di consegna indicato nella Conferma d'Ordine, qualora sia previsto un pagamento anticipato o un acconto da parte del Cliente, inizierà a decorrere dal giorno successivo all'accredito.

Art.8) MANCATO RITIRO MERCE

8.1) Qualora la consegna della merce approntata non possa essere materialmente effettuata per cause indipendenti da Powerplast, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'avviso "merce pronta e giacente" inviato per iscritto al Cliente, Powerplast avrà facoltà di addebitare al Cliente dalla data di ricevimento di tale avviso, un costo di deposito giornaliero pari ad euro 45,00 per singolo pallet.

8.2) In caso di ritardo eccedente i 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'avviso "merce pronta e giacente", Powerplast avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di trattenere, a titolo di penale, le somme già eventualmente versate dal Cliente, salvo l'eventuale maggior danno risarcibile. In tal caso Powerplast è autorizzata a smaltire la merce, rinunciando il Cliente ad ogni eventuale contestazione e/o richiesta di risarcimento.

8.3) Resta, comunque, salvo il diritto di Powerplast di avvalersi di ogni rimedio previsto dalla Legge in relazione all'inadempimento del Cliente.

ART.9) GARANZIA PER VIZI

9.1) Powerplast garantisce la conformità della Prestazione rispetto a quanto indicato nella Conferma d'Ordine, ovvero se trattasi di vendita su campione, al Campione realizzato nei termini evidenziati dall'art. 3) delle presenti condizioni.

9.2) Il Cliente si impegna ad eseguire un immediato controllo sullo stato e sulla qualità della Prestazione, non appena consegnata.

9.3) Powerplast non risponde in nessun caso di eventuali vizi o difetti della Prestazione manifestatisi in fasi di produzione non eseguite direttamente dalla stessa.

9.4) In ogni caso, la garanzia di Powerplast per vizi e/o difetti è limitata alla sola sostituzione dei pezzi difettosi, rinunciando il Cliente ad ogni ulteriore diritto, domanda, azione prevista dalla legge. In ogni caso il Cliente ha l'obbligo di denunciare il vizio/difetto per iscritto, mediante lettera racc. A/R inviata presso la sede di Powerplast e/o pec, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal momento della scoperta e comunque entro e non oltre il termine di prescrizione di sei mesi dalla consegna.

9.5) La denuncia dovrà essere circostanziata e il Cliente dovrà inviare a Powerplast, entro tre giorni dalla denunzia stessa, a pena di decadenza, un esemplare del pezzo difettoso oltre all'indicazione della tipologia del difetto riscontrato e il numero dei pezzi difettosi.

9.6) Nel caso in cui non sia possibile la spedizione del pezzo difettoso, il Cliente si impegna a consentire agli incaricati di Powerplast di accedere ai propri locali negli orari di apertura, per ispezionare i pezzi che si assumono difettosi. In caso di rifiuto espresso o tacito da parte del Cliente di consentire a Powerplast di effettuare i predetti accertamenti ovvero in caso di denuncia, senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, il Cliente decadrà dalla garanzia.

9.7) Qualsiasi manomissione della Prestazione da parte del Cliente determina la decadenza dalla garanzia.

ART.10) RESTITUZIONE DELLA MERCE

10.1) Salvo quanto disposto dal precedente articolo, eventuali restituzioni delle Prestazioni potranno essere eseguite solo se preventivamente autorizzate per iscritto da Powerplast. In tal caso le spese di carico, scarico, smontaggio, imballaggio, trasporto e sdoganamento saranno interamente a carico del Cliente ed avverranno secondo le modalità e i termini di consegna preventivamente concordati con Powerplast.
10.2) Eventuali costi di giacenza e di magazzino derivanti da resi non autorizzati saranno interamente a carico del Cliente, salvo il diritto di Powerplast di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art.11) CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ
11.1) Fatto salvo quanto previsto dalle norme inderogabili di legge, Powerplast non si assume alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti alle persone e/o alle cose, che dovessero derivare dall'uso, anche improprio della Prestazione, da parte del Cliente.
11.2) Powerplast non è in alcun modo responsabile per l'uso che verrà fatto da parte del Cliente della Prestazione, nonché degli eventuali danni direttamente o indirettamente imputabili all'utilizzo della prestazione stessa.
11.3) Powerplast non è in nessun caso responsabile per le informazioni riportate nell'etichettatura o nel packaging delle Prestazioni, essendo attività a carico del Cliente.

Art.12) FORZA MAGGIORE
12.1) Powerplast non sarà responsabile nei casi in cui l'esecuzione della Conferma d'Ordine sia divenuta impossibile o eccessivamente onerosa per caso fortuito o forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni circostanza fuori dal controllo di Powerplast, inclusa, ma non limitata, dai seguenti eventi che siano posti in essere nello Stato del Cliente ovvero di Powerplast: guerre o altre ostilità, invasioni, requisizioni, embargo, radiazioni o contaminazioni radioattive, esplosioni, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato, guerre civili, disordini o scioperi.

Art.13) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
13.1) Le presenti Condizioni Generali e tutti i contratti di cui sia parte Powerplast sono esclusivamente regolati dalla legge italiana, indipendentemente dalla nazionalità delle Parti, dal luogo di spedizione o di consegna della Prestazione.
13.2) Tutte le controversie tra le Parti sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

14) PRIVACY
14.1) Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto o in virtù di disposizioni

normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii.
14.2) Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).

*** § * § ***

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI SI APPLICANO INDISTINTAMENTE A TUTTI I CLIENTI, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI PER LE QUALI L'APPLICABILITÀ SIA ESPLICITAMENTE PREVISTA PER I SOLI CLIENTI CONSUMATORI. IL CONTRATTO STIPULATO FRA POWERPLAST ITALIA S.R.L. E IL CLIENTE CONSUMATORE È SOTTOPOSTO, FRA L'ALTRO, ALLA SPECIFICA NORMATIVA DI CUI ALLA SEZIONE II ("CONTRATTI A DISTANZA"), ARTT. DA 50 A 61, NONCHÉ SEZIONI III ("DISPOSIZIONI COMUNI"), ARTT. DA 62 A 63, E IV ("DIRITTO DI RECESSO"), ARTT. DA 64 A 67, DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 ("CODICE DEL CONSUMO").

*** * ***

IL CLIENTE